

# Il Contributo straordinario sugli extraprofitti energetici: lineamenti e problematiche

di Marco Emma (\*) e Riccardo Rinaldi (\*\*)

Dopo un *iter* legislativo poco lineare, è legge il prelievo solidaristico *una tantum*, introdotto dal D.L. n. 21/2022 a carico degli "extraprofitti" congiunturali realizzati da alcuni operatori del settore energetico. Si rende necessario inquadrare nel dettaglio tale misura fiscale e fare qualche considerazione sulle criticità che la sua struttura continua a presentare, anche sul piano costituzionale; criticità che hanno da subito animato i dibattiti dottrinali e politici, anche alla luce degli effetti disincentivanti che il prelievo, e, soprattutto, l'incertezza sul suo futuro (prevedibilmente segnato da istanze di rimborso e successivi contenziosi), possono avere sugli investimenti nel settore. Ciò, in un periodo in cui, al contrario, è urgente un'accelerazione sulla transizione energetica.

## 1. Premessa

Con la Legge 20 maggio 2022, n. 51, è stato convertito il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, che, all'art. 37, ha introdotto il criticato **contributo *una tantum*** richiesto sugli extraprofitti congiunturali realizzati da (taluni) operatori del settore energetico (il "Contributo"). Sostanzialmente una *excess-profits tax*, con il dichiarato fine solidaristico di finanziare certe misure straordinarie volte a contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe dei prodotti energetici tanto per le imprese quanto per i consumatori.

L'*iter* normativo che ha interessato il Contributo è stato tutt'altro che lineare e non può ritenersi esaurito, dal momento che, nelle more della conversione in legge del citato D.L. n. 21/2022, è stato emanato il "**Decreto Aiuti**", che ha rivisto **aliquota, periodo temporale** di riferimento e **termini di versamento** (1).

La legge di conversione è dunque intervenuta in modo marginale su un testo già modificato in maniera sostanziale da un altro Decreto legge, entrato in vigore appena prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della stessa.

La norma di riferimento già convertita in legge, dunque, dovrà di fatto essere sottoposta ad un nuovo **passaggio in Parlamento** per la conversione anche del Decreto Aiuti entro metà luglio 2022. Con il rischio che in tale sede vengano apportate ulteriori modifiche o che una teorica mancata conversione di quest'ultimo faccia decadere le modifiche sostanziali alla base di calcolo ed alla aliquota, successivamente al versamento della prima rata del Contributo, prevista a fine giugno.

A ciò si aggiunga che, ad oggi, deve ancora essere emanato anche il **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che, sentita l'ARERA, deve definire, *inter alia*, gli **adempimen-**

(\*) Avvocato - Partner Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati.

(\*\*) Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati.

(1) Art. 55 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50.